



Informativa per la clientela di studio
del 20 dicembre 2019.

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Stretta sulle ritenute sugli appalti/subappalti: come cambia

Gent.mo Cliente,

la presente per segnalare come l'iter di conversione del DL 124/2019 abbia introdotto, con effetti dall'01/01/2020, **novità importanti in materia di responsabilità dei committenti per le ritenute del personale degli appaltatori e subappaltatori impiegati in appalti e subappalti.**

CONTROLLO DA PARTE DEL COMMITTENTE:

il committente che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200.000 ad un'impresa tramite contratti "di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà dello stesso o ad esso riconducibili" è tenuto a richiedere all'impresa appaltatrice/affidataria e alle imprese subappaltatrici copia del mod. F24 relativi al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente/assimilati trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera/servizio.

Riscontro del committente degli importi versati dalle imprese:

Entro i 5 gg lavorativi successivi alla scadenza del versamento l'impresa appaltatrice/affidataria e quelle subappaltatrici trasmettono per ciascun committente (e le imprese subappaltatrici trasmettono all'impresa appaltatrice):

1. **copia del mod. F24** di versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente/assimilati trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera/servizio
2. **prospetto** dove è evidenziato il calcolo delle ritenute dell'impresa, con indicazione:
 - dell'elenco nominativo dei lavoratori (identificati con C.F.) impiegati nell'esecuzione delle opere/servizi affidati nel mese precedente;
 - e, per ciascun lavoratore, il dettaglio: delle ore di lavoro prestate, della retribuzione corrisposta, delle ritenute operate;
 - con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

In tale ambito le imprese appaltatrici/affidatarie o subappaltatrici:

- dovranno versare le ritenute sui lavoratori con F24 distinti per ciascun committente;
- non avranno possibilità di utilizzare in compensazione in tali F24 crediti tributari disponibili.

Sede legale e uffici:

TAGLIO DI PO (RO) - via Milite Ignoto n° 51

T. 0426 346429 r.a. - F. 0426 662322

info@studio-duo.it - www.studio-duo.it



OMISSIONI DELL'IMPRESA APPALTATRICE/AFFIDATARIA O SUBAPPALTATRICI:

nel caso in cui alla data sopra indicata risulti maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice/affidatarie e questa o quelle subappaltatrici

- non abbiano proceduto all'invio al committente degli F24 e del prospetto informativo relativo ai lavoratori impiegati, o risulti l'omesso/insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa
- fintanto che permane l'inadempimento, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati:
 - sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera/servizio
 - o per il minor importo delle ritenute non versate
- dandone comunicazione entro 90 gg all'ufficio competente dell'Agenzia.

L'inosservanza degli obblighi anzidetti da parte del committente: comporta il pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice per la corretta determinazione delle ritenute, per la loro corretta esecuzione e tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE ORDINARIE

Vi sono situazioni in cui non operano le novità introdotte:

nel caso in cui le **imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici comunichino al committente**, previa allegazione della relativa certificazione (*messa a disposizione dall'Agenzia alle singole imprese ed ha una validità di 4 mesi dalla data di rilascio*), la **sussistenza**, dei seguenti **requisiti** (da riferirsi all'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del versamento):

- **risultino in attività da almeno 3 anni** (in luogo di 5 anni previsti precedentemente) e **in regola con gli obblighi dichiarativi**
- abbiano **eseguito**, durante i periodi d'imposta cui fanno riferimento le dichiarazioni dei redditi presentate **negli ultimi 3 anni, versamenti** registrati nel conto fiscale per un **importo non inferiore al 10%** (in luogo dell'importo superiore a € 2 milioni) **dell'ammontare dei ricavi** risultanti dalle stesse dichiarazioni
- **assenza di iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi** o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori ad € 50.000, per i quali siano scaduti i termini di pagamento e siano ancora dovuti pagamenti o non risultino provvedimenti di sospensione; **la disposizione non si applica per le somme oggetto di piani di rateizzo non decaduti.**

DISPOSIZIONI ATTUATIVE: la norma invia ad apposito Provvedimento dell'Agenzia la disciplina di ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste che permettano modalità semplificate di riscontro dei dati.

Cordiali saluti

Studio Duò

Sede legale e uffici:

TAGLIO DI PO (RO) - via Milite Ignoto n° 51

T. 0426 346429 r.a. - F. 0426 662322

info@studio-duo.it - www.studio-duo.it